

Banca Valsabbina

Foglio Informativo - PRESTITO FINLOMBARDA – MISURA PSN/PAC 2023-2027 – INTERVENTI SRD13 – SRD22 (Agroindustria 2025)

Requisiti.

Il Cliente deve essere intestatario di un conto corrente di corrispondenza acceso presso Banca Valsabbina SCpA oppure altra banca.

Il Prestito è dedicato alle imprese che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Sono escluse dal sostegno le imprese che effettuano la sola commercializzazione.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com info@bancavalsabbina.com

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Nome e cognome / Ragione sociale: _____

Sede: _____

Telefono e e-mail: _____

Iscrizione ad albi o elenchi: _____

Numero delibera iscrizione all'albo/elenco: _____

Qualifica: _____

CHE COS'E' IL PRESTITO

Il prestito è un finanziamento/mutuo erogato dalla Banca al Cliente, il quale rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, nella periodicità prevista dal prospetto "Principali condizioni economiche".

Caratteristiche del Finanziamento

Con D.G.R. n. XII/4448 del 26 maggio 2025 e D.D.U.O. n. 8479 del 16 giugno 2025, Regione Lombardia ha approvato l'istituzione del "Fondo Credito" per l'erogazione dei finanziamenti a valere sull'intervento SRD22 – strumento finanziario Lombardia "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" e l'attuazione dell'intervento SRD13 – "Interventi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CRS) (di seguito gli "Interventi").

I due Interventi sono finalizzati a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un'azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone anche le performance climatico-ambientali.

Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese che operano nell'ambito della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito "TFUE"), esclusi i prodotti della pesca e

Banca Valsabbina

dell'acquacoltura, tramite la concessione simultanea di un contributo in conto capitale e di finanziamenti agevolati e bancari.

Per processi di “trasformazione” e “commercializzazione” si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale.

Beneficiari

Il prestito concesso dalla Banca (di seguito “**Finanziamento**”) nell’ambito della presente misura agevolativa (di seguito “**Bando**” o “**Misura**”), è riservato alle imprese che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (di seguito “**Soggetti Beneficiari**”).

Sono escluse dal sostegno le imprese che effettuano la sola commercializzazione.

I Soggetti Beneficiari, alla presentazione della domanda di contributo devono:

- a) non essere in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 punto 59 del Regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione, che riprende l’articolo 2 punto 18 del Regolamento UE 651/2014; il rispetto di questa condizione viene verificato e controllato tramite visura della Camera di Commercio e tramite calcolo di indici di bilancio ove previsti;
- b) avere selezionato la Banca (o Finlombarda stessa in qualità di intermediario e a valere su risorse di Finlombarda) con la quale perfezionare il finanziamento a condizioni di mercato;
- c) in caso di società cooperative, società riconosciute ai sensi dell’articolo 1 comma 1094 della Legge 296/2006 e delle organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi della normativa nazionale (di seguito società cooperative agricole, società agricole e organizzazioni di produttori), essere in possesso dell’attestato della qualifica di IAP¹, anche sotto condizione rilasciato dall’ente competente. Le medesime nell’annualità 2025 non possono presentare domanda di contributo ai sensi dell’Intervento SRD01 del PSP 2023-2027 della Lombardia per i medesimi interventi relativi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
La condizione deve sussistere fino alla conclusione del periodo di mantenimento degli impegni dettagliati all’articolo 29 del Bando.

Finalità degli investimenti

È prevista la concessione del sostegno finanziario a investimenti che perseguano le finalità specifiche di seguito descritte:

- 1) valorizzazione del capitale aziendale attraverso l’acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
- 2) miglioramento tecnologico e razionalizzare dei cicli produttivi, incluso l’approvvigionamento e l’efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in un’ottica di sostenibilità;
- 3) miglioramento dei processi di integrazione nell’ambito delle filiere;
- 4) adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
- 5) miglioramento della sostenibilità ambientale anche in un’ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione;
- 6) conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;
- 7) aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l’aspetto della sicurezza alimentare;
- 8) apertura ai nuovi mercati.

Interventi ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento, nei limiti di cui agli articoli 6 e seguenti del Bando, le tipologie di Interventi qui elencate:

- nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di immobili relativi all’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

¹ Ai sensi dell’articolo 1 D. Lgs. 99/2004 e s.m.i. e della deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia XI/4416 del 17 marzo 2021, pubblica sul BURL s.o. 11 del 19 marzo 2021

- acquisto di nuovi impianti e dotazioni fisse (ossia installate in modo permanente), apparecchiature e strumentazioni informatiche (hardware, software) direttamente connesse agli investimenti finanziati e macchinari di laboratorio.

Sono altresì ammissibili:

- spese generali per la progettazione e la direzione dei lavori, nel dettaglio:
 - o progettazione e consulenza tecnico-finanziaria degli interventi proposti;
 - o direzione dei lavori e gestione del cantiere comprensiva della progettazione e coordinamento del piano della sicurezza;(in questa categoria NON sono comprese le spese per progettazione e direzione lavori per l'acquisto di impianti mobili e semimobili);
- spese di informazione e pubblicità, fino ad un massimo di 300,00 Euro;
- spese per la costituzione di polizze fideiussorie, fino ad un importo massimo pari allo 0,7% dell'importo ammesso a finanziamento dopo l'applicazione del massimale.

L'IVA non è riconosciuta tra le spese ammissibili.

Per le ulteriori esclusioni si rimanda agli elenchi dettagliati di cui all'articolo 7 del Bando.

Condizioni di ammissibilità degli Interventi

Gli Interventi sono ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) riguardino la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 1 del TFUE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. I prodotti ottenuti dalla trasformazione e commercializzati devono ricadere dell'allegato 1 del TFUE;
- 2) almeno il 60% della materia prima commercializzata e trasformata dal Beneficiario deve essere di provenienza extra aziendale, ossia non prodotta da un'azienda agricola della quale il Beneficiario stesso sia titolare, socio o rappresentante legale; tale condizione non si applica alle società cooperative agricole, società agricole e organizzazioni di produttori, che abbiano per vincolo statutario l'obbligo di conferimento della materia prima da parte delle imprese associate. Il rispetto di tale condizione viene verificato e controllato tramite l'acquisizione dei contratti di filiera stipulati con soggetti del settore primario diversi dal richiedente;
- 3) sia comprovata l'integrazione dei produttori agricoli nella filiera agroalimentare, assicurando una positiva ricaduta economica degli investimenti sul settore primario.

Gli Interventi devono essere inoltre:

- cantierabili alla data di presentazione/protocollazione della domanda di aiuto;
- iniziati e sostenuti dopo la data di presentazione della domanda di aiuto;

e devono essere conclusi entro 24 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento.

Gli Interventi si intendono conclusi solo se funzionanti, completi e coerenti con gli obiettivi strategici indicati dal Beneficiario nel piano aziendale e nelle relazioni tecniche.

La mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine causa la decadenza dal contributo.

Caratteristiche generali dell'agevolazione

L'agevolazione (di seguito "Agevolazione") oggetto della misura prevede la copertura dell'intero investimento, così suddivisa:

- una sovvenzione in conto capitale (di seguito "Contributo") pari al 20% del piano di spesa complessivo ammesso;
- un finanziamento che copre l'80% del piano di spesa complessivo ammesso, così suddiviso:
 - o per il 30% nella forma di finanziamento agevolato a valere su risorse del Fondo Credito a tasso zero;
 - o per il 50% nella forma di un finanziamento a condizioni di mercato a valere su risorse della Banca.

La dotazione finanziaria complessiva dell'intervento è pari a 30.000.000,00 Euro, di cui:

- 12 milioni di Euro per la sovvenzione in conto capitale (a valere sull'intervento SRD13);
- 18 milioni di Euro per il Fondo Credito (a valere sull'intervento SRD22).

L'importo minimo ammissibile dell'investimento, per domanda di contributo, è pari a 1 milione di Euro. Per ogni Beneficiario, il massimale dell'investimento ammissibile a contributo è pari a 5 milioni di Euro.

Attenzione: i contributi di cui alla presente Misura non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi, compresi quelli derivanti da agevolazioni fiscali inerenti alla ristrutturazione degli immobili, agevolazioni fiscali inerenti al risparmio energetico e Piano Transazione 5.0.

Importo e durata del finanziamento

L'ammontare del finanziamento nella sua totalità (inteso come somma dell'importo del finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito e dell'importo del finanziamento a condizioni di mercato a valere su risorse della Banca, esclusa la quota coperta dal contributo in quota capitale pari al 20% dell'investimento ammissibile) verrà determinato in base all'esito dell'istruttoria di Finlombarda e sarà compreso tra un minimo di 800.000 Euro e un importo massimo di 4 milioni di Euro.

Resta inteso che l'intensità di aiuto complessiva massima concedibile, quantificata in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è pari al 35% ed è così calcolata:

- 20% correlato al contributo in conto capitale;
- 15% correlato alla concessione del finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito.

Il contributo in conto capitale sarà in ogni caso concesso sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima complessiva concedibile, pari al 35%.

La durata massima del periodo di ammortamento del Finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito è di 10 anni, oltre l'eventuale periodo di preammortamento, il quale potrà avere – frazionato in semestri – una durata massima di 3 anni, oltre al preammortamento tecnico necessario per raggiungere la prima scadenza utile (30 giugno, 31 dicembre) successiva alla data di erogazione.

Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al Bando può essere presentata dal Soggetto Beneficiario esclusivamente online alla Regione Lombardia, tramite compilazione telematica della domanda informatizzata presente nel Sistema delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co) al sito internet <http://agricoltura.servizi.it/PortaleSisco/>, **fino alle ore 16:00 del giorno 15 dicembre 2025**, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 13.5 del Bando e nelle modalità descritte agli articoli 13 e seguenti del Bando.

Istruttoria finanziamento e valutazione del merito creditizio

L'Agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a graduatoria decrescente da parte di Finlombarda, redatta sulla base del punteggio (fino ad un massimo di 110 punti) attribuito applicando i criteri e le modalità descritti all'interno del Bando.

L'istruttoria delle domande è svolta da Finlombarda e si compone di 4 fasi:

- 1) verifica delle condizioni per la presentazione della domanda e delle condizioni di ammissibilità degli interventi;
- 2) verifica economico – finanziaria;
- 3) verifica tecnico amministrativa;
- 4) conclusione dell'iter istruttorio.

Le istruttorie di Finlombarda dovranno essere completate entro il giorno 29 maggio 2026.

Entro il 29 giugno 2026 dovrà essere emanato il provvedimento di assegnazione delle domande ammesse all'aiuto.

Entro e non oltre 90 giorni da tale data di pubblicazione sul BURL e/o BeS del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui agli articoli 15 e 16 del Bando, il Beneficiario dovrà fornire a Finlombarda la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto di finanziamento a valere sul Fondo Credito, pena la decadenza della domanda.

Tra la documentazione vi è anche la copia del finanziamento erogato a tassi di mercato dalla Banca.

Banca Valsabbina

AVVERTENZA:

La presentazione della richiesta del Finanziamento da parte del Beneficiario deve essere sottoposta in ogni caso alla valutazione (anche di merito creditizio) della Banca.

Si precisa che la Banca agisce nel rispetto delle proprie competenze e delle più ampie autonomie discrezionali in materia di assunzione del rischio, mantenendo autonomia decisionale in merito alla concessione dei finanziamenti richiesti dal Soggetto Beneficiario.

Non è pertanto assicurato il buon esito di tale istruttoria, funzionale alla concessione del finanziamento agevolato.

Il Finanziamento può essere erogato e concesso dalla Banca al Beneficiario solo a seguito dell'ammissione all'Agevolazione.

TEMPI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO (salvo il ritardo dovuto a cause non imputabili alla Banca)

Durata dell'istruttoria della Banca: massimo 90 giorni

L'erogazione del finanziamento da parte della Banca dovrà avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle imprese ammesse a valere sul Fondo Credito.

L'erogazione del finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito dovrà in ogni caso avvenire in due soluzioni, di cui:

- una prima quota del 50% dell'importo del finanziamento agevolato alla sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato;
- un saldo pari all'importo residuo, erogato a conclusione del programma di investimento.

Per ulteriori dettagli relativi alle modalità di erogazione si rimanda all'articolo 22 e seguenti del Bando.

EVENTUALI GARANZIE RICHIESTE

Il Finanziamento erogato dalla Banca, in presenza dei necessari requisiti, può essere assistito da eventuali garanzie reali o personali, quale ad esempio:

1) Garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96, destinato al sostegno dei programmi d'investimento e sviluppo delle imprese.

La percentuale di garanzia sul finanziamento concessa dal Fondo di Garanzia, in conformità alle disposizioni vigenti del fondo ed attualmente pari ad un massimo dell'80%, deve essere acquisita in conformità alla delibera della Banca sulla concessione del Prestito.

Il debitore rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi.

La presente forma di finanziamento è riservata alle Micro ed alle Piccole/Medie Imprese (PMI) che abbiano i requisiti sopra indicati; per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali e immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale (<http://www.mcc.it>) (<http://www.fondidigaranzia.it/>).

Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie:

a) di tipo personale;

b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2 di cui alle Disposizioni Operative del Fondo, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia.

2. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia non è possibile acquisire pigni su denaro o su valori mobiliari quotati.

A seguito della liquidazione della Garanzia escussa, il Fondo di Garanzia è surrogato in tutti i diritti spettanti alla Banca, in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite nei limiti della percentuale garantita, opponendo il privilegio generale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Si precisa che ulteriori garanzie fideiussorie possono essere richieste direttamente anche da Finlombarda sul finanziamento a valere sul Fondo Credito nei limiti e nelle modalità di cui all'allegato 3 del Bando, al quale si rimanda per i dettagli.

Per maggiori dettagli sulla Misura si rimanda alla seguente pagina internet dedicata:

<https://www.finlombarda.it/prodotti-e-servizi/prodotti-servizi/163/interventi-srd-13-srd-22>

Prestito a tasso variabile

Nel prestito a tasso variabile, rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- la possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previste;
- la possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di mutui a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza;
- nel caso in cui il parametro di indicizzazione preveda una "base", il parametro di indicizzazione assumerà, in caso di variazioni che portino il valore del parametro al di sotto del valore della "base" (compresi i casi di valore negativo del parametro), il valore della "base" indicato nella descrizione del parametro (c.d. "Tasso floor");
- qualora il mutuatario non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti dalla normativa di riferimento, l'agevolazione, può essere, su disposizione di Regione Lombardia o di Finlombarda, dichiarata decaduta, con facoltà per la Banca di richiedere la risoluzione del contratto e conseguente revoca dell'intero Finanziamento ai sensi del Bando.

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO - Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

(Per i prestiti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione)

PRESTITO MEDIO-LUNGO TERMINE: TAEG 5,66%

Importo finanziato: € 1.000.000,00

Importo erogato dalla Banca: € 800.000,00 (€ 300.000 rimborso quota Finlombarda e € 500.000 rimborso quota Banca)

Importo erogato da Finlombarda (contributo in conto capitale): € 200.000,00

Durata: 60 mesi

Tasso di interesse nominale annuo: 4,85%

Parametro di indicizzazione: Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore - Base 1,50%

Spread: 2,75%

Tasso di interesse di preammortamento: 4,85%

Spese di istruttoria: € 10.000,00

Commissione di incasso rata: € 2,50

Costo della garanzia rilasciata da Regione Lombardia: € 0,00

Costo servicing per partecipazione bando: NON APPLICATO in quanto assistenza facoltativa

Spese invio comunicazioni periodiche: € 1,00/cad.

Imposta sostitutiva: € 2.500,00

Importo rata mensile: € 15.044,57

Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni rata mensile € 15.499,78

Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni rata mensile € 14.909,62

Banca Valsabbina

PRESTITO MEDIO-LUNGO TERMINE L. 662/96: TAEG 8,68%

Importo finanziato: € 1.000.000,00

Importo erogato dalla Banca: € 800.000,00 (€ 300.000 rimborso quota Finlombarda e € 500.000 rimborso quota Banca)

Importo erogato da Finlombarda (contributo in conto capitale): € 200.000,00

Durata: 60 mesi

Tasso di interesse nominale annuo: 4,60%

Parametro di indicizzazione: Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore - Base 1,50%

Spread: 2,50%

Tasso di interesse di preammortamento: 4,60%

Spese di istruttoria: € 10.000,00

Spese di presentazione pratica MCC: € 2.700,00

Spese di consulenza: € 50.000,00

Commissione a favore di MCC per l'emissione della garanzia: € 3.200,00

Commissione di incasso rata: € 2,50

Costo della garanzia rilasciata da Regione Lombardia: € 0,00

Costo servicing per partecipazione bando: NON APPLICATO in quanto assistenza facoltativa

Spese invio comunicazioni periodiche: € 1,00/cad.

Imposta sostitutiva: € 2.500,00

Importo rata mensile: € 14.953,32

Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni rata mensile € 15.406,44

Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni rata mensile € 14.819,00

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCI	COSTI	
Importo finanziabile	da Euro 500.000,00 a Euro 2.500.000,00	
Durata	Minimo 24 mesi Massimo 120 mesi (oltre l'eventuale periodo di preammortamento della durata di massimo 36 mesi)	
Decorrenza ammortamento	Dalla data erogazione dell'importo finanziato o al termine del periodo di preammortamento, se previsto	
TASSI	Tipologia tasso	Variabile
	Tasso di interesse nominale annuo (1)	Finanziamento non assistito da garanzia del Fondo L.662/96 4,85% Finanziamento assistito da garanzia del Fondo L.662/96 4,60%
	Parametro di indicizzazione (2)	Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore - Base 1,50%
	Spread	Finanziamento non assistito da garanzia del Fondo L.662/96 2,75% Finanziamento assistito da garanzia del Fondo L.662/96 2,50%
	Tasso di interesse di preammortamento (3)	Finanziamento non assistito da garanzia del Fondo L.662/96 4,85% Finanziamento assistito da garanzia del Fondo L.662/96 4,60%
	Tasso di mora	Tasso di interesse nominale annuo maggiorato del 3,00 % (nel rispetto della legge 108/96)
	Istruttoria	1,00 % dell'importo finanziato
SPESE	Perizia Tecnica	Ove richiesta, i relativi costi sono preventivati ed indicati nella pratica di istruttoria del finanziamento.
	Spese per la stipula del contratto	Costo della garanzia rilasciata da Regione Lombardia: Euro 0,00
		Commissione "una tantum": - 1,00% per la media impresa; - 0,50% per le piccole imprese; - 0,25% per le micro imprese.
		Euro 300, 00 (Nei casi in cui, a seguito della delibera di ammissione del Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia, l'operazione finanziaria garantita non sia successivamente perfezionata con le modalità e nei termini fissati come adempimenti nelle Disposizioni Operative del Fondo L. 662/96 tempo per tempo vigenti).
		<u>Costo della garanzia del Fondo L. 662/96 (4)</u>
		Spese massime applicabili di presentazione pratica MCC
		Finanziamenti a Breve Termine: Euro 2.074
		Finanziamenti a Medio-lungo Termine: Importo finanziabile fino ad € 50.000: Euro 915,00 Importo finanziabile da € 50.001 ad € 250.000: Euro 1.850 Importo finanziabile oltre € 250.000: Euro 2.700
		Gli importi si intendono IVA inclusa

		Spese di consulenza (compenso di mediazione) a carico del Cliente richieste dal mediatore creditizio convenzionato con la Banca (5): 5,00% dell'importo deliberato (percentuale massima). <i>Tali spese non sono dovute se il contratto è concluso senza l'intervento di mediatori creditizi.</i>
		Spese massime applicabili per l'assistenza facoltativa di ALA S.R.L. nella presentazione domanda a Finlombarda (servizio di servicing per partecipazione bando): 10% Contributo deliberato in sede di concessione Agevolazione + IVA con minimo Euro 2.500,00 + IVA (da corrispondere direttamente al gestore del servizio)
		Beni strumentali – Contributo "Nuova Sabatini" (6): onere eventuale dovuto all'intermediario finanziario convenzionato con la Banca, a carico del Cliente, finalizzato all'ottenimento del contributo, ove richiesto: - Euro 500 per protocollazione della domanda di ammissione al contributo; - Euro 1.500 per protocollazione e rendicontazione di spesa e richiesta del contributo.
	Indennizzo per abbandono pratica / recesso prima di erogazione	1,00% dell'importo richiesto (minimo Euro 150,00)
	Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto "a distanza"	Contratti sottoscritti in modalità telematica Euro 0,00 Contratti sottoscritti in filiale NON PREVISTI
Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	Euro 0,00
	Incasso Rata	Addebito in conto corrente: Euro 2,50 SDD: Euro 5,00 MAV: Euro 4,00 Per cassa: Euro 7,00
	Invio comunicazioni	Invio cartaceo posta ordinaria (a documento) Euro 1,00 Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento) Euro 0,00 Domiciliazione in filiale (a documento) Euro 0,40 Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce) Euro 0,00
		Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato: per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca.
		Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente): Raccomandata Euro 6,50 Raccomandata A.R. Euro 8,00
		Comunicazioni ai garanti: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.
	Sospensione pagamento rate	Euro 0,00
	Altro	Diritti di rinegoziazione: Euro 200,00
		Indennizzo di estinzione anticipata: 1,00% del capitale dell'importo rimborsato anticipatamente

Piano di ammortamento	
Tipo di ammortamento e modalità calcolo interessi (7)	Piano Francese – Tasso Frazionato
Tipologia di rata (8)	Costante - Posticipata
Periodicità delle rate (9)	Mensili

(1) Nel caso di TASSO VARIABILE applicato al contratto, il tasso di interesse nominale annuo è composto da parametro di indicizzazione + spread. Nel caso di TASSO VARIABILE, il tasso di interesse nominale annuo indicato è quello applicato al rapporto al momento della sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione.

Nel caso di indicazione del tasso CAP, il tasso di interesse nominale annuo non potrà essere superiore a tale tasso.

(2) Nel caso in cui il parametro di indicizzazione preveda una "base", il parametro di indicizzazione assumerà, in caso di variazioni che portino il valore del parametro al di sotto del valore della "base" (compresi i casi di valore negativo del parametro), il valore della "base" indicato nella descrizione del parametro.

Se il parametro di riferimento è determinato dalla "media" del benchmark, la rilevazione del parametro avrà ad oggetto tale specifico indice di media e sarà effettuata con riguardo al mese che precede il periodo di applicazione del nuovo valore del parametro (che risulta, ad esempio, mensile se il parametro di riferimento è mensile oppure trimestrale se il parametro di riferimento è trimestrale, secondo la seguente cadenza periodica di applicazione: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre) o con riguardo alla diversa periodicità indicata nel parametro. L'indice di media applicata al parametro di riferimento, dal momento dell'erogazione fino alla scadenza del primo periodo di applicazione del tasso, sarà riferito alla media del mese precedente rispetto a quello di erogazione o alla diversa periodicità indicata nel parametro rispetto al mese di erogazione.

Nel caso di periodicità di rata superiore alla periodicità di rilevazione del parametro, le revisioni di quest'ultimo saranno comunque effettuate con la periodicità sopra indicata e relativo regolamento contabile alla scadenza della rata.

(3) Nel caso di TASSO VARIABILE applicato al rapporto, il tasso di interesse di preammortamento segue le regole di composizione e di applicazione del tasso nominale annuo, indicate alla nota (1). Nel caso di TASSO VARIABILE, il tasso di preammortamento indicato è quello applicato al rapporto al momento della sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione.

La modalità di calcolo degli interessi nel periodo di preammortamento è la stessa utilizzata nel periodo di ammortamento, riportata alla voce "Tipo di ammortamento e modalità calcolo interessi".

(4) Il Cliente deve corrispondere al Fondo L. 662/96 una commissione "una tantum", quale costo della garanzia.

La commissione non è dovuta per le operazioni riferite a start-up innovative o incubatori certificati o PMI innovative per le Operazioni Nuova Sabatini e per le operazioni di microcredito. La commissione non è altresì dovuta per le operazioni finanziarie diverse dalle operazioni sul capitale di rischio, dalle operazioni di sottoscrizione di mini bond e dagli investimenti in quasi-equity, riferite a:

- a) soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o sede operativa nelle Regioni del Mezzogiorno;
- b) imprese femminili; c) piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria; d) micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete; e) imprese sociali; f) imprese di autotrasporto.

Fermo restando quanto sopra, la misura della commissione "una tantum" è variabile in funzione della tipologia di operazione finanziaria garantita, della dimensione e della localizzazione del soggetto beneficiario finale ed è calcolata in percentuale sull'importo oggetto della garanzia diretta (parte del finanziamento garantita dal Fondo L. 662/96) ovvero della riassicurazione ovvero, quando concessa, della controgaranzia. Maggiori dettagli sono reperibili sul sito dell'ente gestore: <http://www.fondidigaranzia.it>

(5) Il servizio di consulenza è svolto a titolo oneroso e concordato tra il Mediatore Creditizio e il Cliente esclusivamente in forma scritta, attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.

Il compenso, ove previsto, viene incluso nel calcolo del TAEG dell'operazione di finanziamento.

(6) Il mutuo chirografario per plafond "BENI STRUMENTALI", c.d. "NUOVA SABATINI", è un finanziamento accordato ai sensi della convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ABI e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP). E' destinato alle PMI, operanti in Italia, ed è finalizzato a finanziare investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di Impresa e attrezzature nuovi di fabbrica e ad uso produttivo nonché investimenti in hardware, in software ed in tecnologia e digitali.

(7) PIANO DI AMMORTAMENTO FRANCESE

La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Le rate sono costanti, a tasso costante. Per maggiori informazioni consultare la nota (7).

Banca Valsabbina

TASSO FRAZIONATO

Il calcolo degli interessi per singola rata del finanziamento, secondo il metodo "tasso frazionato", è effettuato mediante la seguente operazione: valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) diviso il numero di volte in cui vengono applicati gli interessi durante l'anno (frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale, a seconda della periodicità della rata) moltiplicato per l'importo dell'esposizione in linea capitale diviso 100.

(8) Il pagamento anticipato o posticipato della rata fa riferimento al periodo di riferimento e competenza della singola rata, in relazione alla periodicità della stessa, ed è collocato, mediante addebito, rispettivamente all'inizio o alla fine di tale periodo.

La quota interessi delle singole rate è calcolata sul capitale residuo da restituire. Se il tasso di interesse nominale annuo è variabile, tale quota può subire variazioni di ricalcolo conseguenti all'aumento o alla diminuzione del tasso. In tal caso la rata potrebbe non essere costante o decrescente.

Nel caso di piano di ammortamento alla francese con tasso di interesse nominale annuo variabile, ogni variazione della misura del tasso d'interesse comporterà la rideterminazione della quota capitale delle singole rate rimanenti, sulla base delle nuove condizioni di tasso, del debito e della durata residui del mutuo.

(9) Il giorno di calendario di scadenza e pagamento della rata coincide con il numero del giorno di calendario in cui è avvenuta l'erogazione della somma oggetto del prestito, salvo indicazioni contrarie e/o specifiche, che, ove presenti, prevalgono su tale determinazione.

Se la scadenza della rata coincide con un giorno non lavorativo (per giorno lavorativo si intende qualsiasi giorno diverso dal sabato e dalla domenica in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività) l'addebito della rata viene effettuato nel primo giorno lavorativo precedente la scadenza.

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data	Valore
01/09/2025	2,10%
01/07/2025	2,00%
01/06/2025	2,20%
01/05/2025	2,30%
01/04/2025	2,50%

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge n.108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

(Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi)

Imposte

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 29.09.1973 nr. 601 - come modificato dall'art. 12, comma 4, lett. b) del D.L. n. 145 del 23.12.2013 – il Cliente deve optare per uno dei seguenti regimi impositivi (a suo carico):

- per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative;
- per la non applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601; in tal caso si rendono pertanto dovute, ove previsto, l'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

SERVIZI ACCESSORI

Polizza "Credit Life Aziende"

Limitatamente ai Clienti "NON CONSUMATORI", è prevista la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa facoltativa temporanea caso morte denominata "Credit Life Aziende", con oneri a carico del cliente, emessa dal Gruppo Zurich. La polizza prevede il pagamento del debito residuo ai beneficiari designati in caso di prematura scomparsa dell'assicurato. L'età dell'Assicurato, alla sottoscrizione del contratto, deve essere compresa tra i 18 e 70 anni ed alla scadenza del contratto non deve superare i 75 anni.

Per le caratteristiche specifiche della polizza ed i relativi costi si rinvia alle relative condizioni di assicurazione disponibili presso le filiali di Banca Valsabbina.

ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO, TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

Estinzione anticipata

Il Cliente può rimborsare il finanziamento anticipatamente, ovvero prima della scadenza convenuta, integralmente o parzialmente.

In questo caso il Cliente deve corrispondere alla Banca l'indennizzo indicato nella tabella delle Principali Condizioni Economiche.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

In caso di recesso da parte del Cliente o di rimborso integrale della somma finanziata, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro 5 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il recesso diviene operante, in caso di somma non erogata, o dal momento in cui il Cliente ha eseguito il rimborso del finanziamento e ha adempiuto a tutte le altre richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto.

Rinuncia del Beneficiario

I Soggetti Beneficiari che intendano rinunciare totalmente alla realizzazione del progetto prima di aver percepito quote di agevolazione, devono darne immediata comunicazione al Responsabile di Intervento e a OPR tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co.

Qualora siano già state erogate quote di agevolazione, i Beneficiari devono comunicare la rinuncia all'OPR, all'OD e al Responsabile di Intervento tramite PEC.

La rinuncia in questa fase comporta la restituzione delle somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute, di cui all'articolo 30 del Bando.

Qualora sia già stata erogata la quota in anticipo del finanziamento agevolato, i beneficiari devono comunicare la rinuncia all'OPR, all'OD, a Finlombarda e al Responsabile di Intervento tramite PEC.

La rinuncia in questa fase comporta la restituzione delle somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, calcolati a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di presentazione della rinuncia, fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute, di cui all'articolo 30 del Bando.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

Decadenza dell'agevolazione

Salvo i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, la domanda ammessa a finanziamento decade nei seguenti casi:

- 1) mancato rispetto degli impegni indicati all'articolo 29 del Bando;
- 2) non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- 3) esito negativo del controllo in loco ed ex post e dei sopralluoghi effettuati;
- 4) mancato rispetto degli impegni di cui all'articolo 29 dalla lettera q) alla lettera s) del Bando, comporta la decadenza parziale dai benefici concessi.

In tutti i casi di decadenza:

- a) per la quota di Agevolazione relativa al Contributo, qualora già erogata, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento, dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale legale vigente al momento del provvedimento di decadenza, calcolato a decorrere dalla data di erogazione del Contributo fino alla data del provvedimento di decadenza;
- b) per la quota di Agevolazione relativa alla Garanzia, il Beneficiario è tenuto a restituire a Regione Lombardia una quota parte dell'ammontare dell'ESL indicato nel provvedimento di concessione e comunicato al Beneficiario medesimo in sede di concessione della Garanzia, proporzionale al periodo intercorrente dalla data di erogazione dell'anticipo del Finanziamento fino alla data del provvedimento di decadenza. In ogni caso è confermata l'efficacia della Garanzia a favore della Banca. La restituzione dell'ammontare dell'ESL relativo alla Garanzia non si applica in caso di rimborso totale anticipato volontario del Finanziamento.

In caso di rimborso totale anticipato volontario del Finanziamento, avvenuto prima della presentazione della rinuncia o entro 30 giorni dalla presentazione della stessa ai sensi dell'articolo D.2.a comma2, non si applica la restituzione dell'ammontare dell'ESL relativo alla Garanzia.

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Cliente può recedere dal Contratto in qualunque momento successivo alla concessione del Finanziamento e prima dell'erogazione dello stesso, senza preavviso, mediante comunicazione scritta indirizzata a Finlombarda e alla Banca, con consegna a mano alla filiale della Banca di pertinenza del rapporto contrattuale, a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC.

Con riferimento al recesso, il Cliente dovrà corrispondere l'indennizzo indicato nella tabella delle Condizioni Economiche ed autorizza la Banca all'addebito di tale indennizzo sul conto corrente di regolamento; nel caso in cui il contratto abbia avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso il Cliente deve restituire il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto previsto nel prospetto delle Condizioni Economiche, rimborsando altresì alla Banca le somme non ripetibili da questa corrisposte alla Pubblica Amministrazione.

La Banca ha la facoltà di recedere dal contratto, con effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente mediante comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca o da questi reperiti mediante accesso a pubblici registri, nei seguenti casi, integranti esemplificazione, non esaustiva, di giusta causa e/o giustificato motivo:

- a) mancato perfezionamento, entro 60 giorni dalla data di conclusione del Contratto, della garanzia concessa dal Fondo 662/96 e delle eventuali garanzie eventualmente richieste;
- b) se il Cliente abbia rilasciato alla Banca dichiarazioni non rispondenti al vero od abbia tacito o dissimulato fatti o informazioni che, se conosciuti, avrebbero indotto la Banca a non stipulare il contratto o a stipularlo a condizioni diverse.

La Banca ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine:

- a) se il Cliente è divenuto insolvente, anche senza una pronuncia giudiziale di insolvenza o se si siano prodotti eventi che incidano o possano incidere negativamente sulla sua situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gravi inefficienze od irregolarità nella gestione della propria attività imprenditoriale o professionale e dei propri rapporti con la Banca, levata di protesti o dichiarazioni equipollenti, iscrizione del nominativo del Cliente nell'archivio CAI, gravi irregolarità o carenze od inaffidabilità delle scritture contabili e gestionali presentate alla Banca, scorretto utilizzo dei fidi per frequenti utilizzi oltre il limite massimo concesso, improvvisi ed elevati ritorni di effetti attivi insoluti già scontati od anticipati, mancato pagamento di effetti passivi di importo rilevante, creazione fittizia, anche transitoria, di liquidità, emissione di decreti ingiuntivi o sequestri (sia in sede civile che penale) e/o provvedimenti che incidano sulla libertà personale, inizio di procedure esecutive, iscrizione di ipoteche giudiziali, concessione di ipoteche volontarie, costituzione di fondi patrimoniali, richiesta di assoggettamento a procedure concorsuali e comunque ogni atto di disposizione idoneo a ridurre in modo significativo la rispondenza patrimoniale.
- b) se si siano prodotti eventi che incidono negativamente sull'integrità, la validità e l'efficacia delle garanzie.

Il Contratto di Finanziamento viene risolto dalla Banca in caso di decadenza dall'Agevolazione di cui al precedente paragrafo, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.; in tali casi la risoluzione avrà effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente mediante comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca o da questi reperiti mediante accesso a pubblici registri.

Per tutte le ulteriori cause di risoluzione del finanziamento a valere sul Fondo Credito attivabili da Finlombarda, si rimanda all'articolo 28 di cui al Bando.

Inoltre, la risoluzione del contratto di finanziamento a valere sul Fondo Credito entro i 3 anni successivi alla data di erogazione del saldo del finanziamento comporta la decadenza dall'agevolazione comprensiva della quota di contributo. Successivamente a tale data, la risoluzione del contratto non comporterà la decadenza dal contributo.

Nelle ipotesi di recesso e risoluzione, deriva il conseguente obbligo del pagamento da parte del Cliente, entro il giorno successivo al ricevimento della comunicazione di risoluzione, recesso o decadenza, di tutte le somme dovute per capitale, interessi, anche di mora, spese ed ogni altro onere accessorio.

Oltre alle azioni di recupero del proprio credito, promosse dalla Banca, Regione Lombardia, in caso di dichiarazione di decadenza totale o parziale del Beneficiario dell'Agevolazione concessa, se le somme sono già state erogate, adotterà le opportune azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

In particolare, esperiti i tentativi di recupero da parte di Finlombarda, Regione Lombardia procede al recupero delle somme, ai sensi della L.R. del 14 luglio 2003, n. 10 e s.m.i..

Gli importi dovuti sono inoltre incrementati dagli interessi legali. Solo nei casi di decadenza a seguito di rinuncia, il recupero delle somme avviene senza l'applicazione di interessi aggiuntivi.

Ai fini del recupero delle somme erogate dalla Pubblica Amministrazione, il provvedimento di decadenza del Beneficiario dall'Agevolazione concessa, vale quale revoca per il riconoscimento del privilegio di tali somme, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 123/98.

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@bancavalsabbina.com
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
- 2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
- 3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che

Banca Valsabbina

le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito www.ivass.it, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

LINGUA DEL CONTRATTO E DELLE COMUNICAZIONI, LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

Tutte le comunicazioni sono effettuate dalla Banca al Cliente in lingua italiana, sia in fase precontrattuale e sia per la durata del contratto, salvo diversi accordi con il Cliente.

Il contratto è regolato dalla legge italiana, così come la fase di trattative e precontrattuale.

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto è competente in via esclusiva il Foro di Brescia; nel caso di Cliente Consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 206/2005, per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza od il domicilio elettivo del Cliente.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL'OFFERTA ESEGUITA ATTRAVERSO TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

INFORMAZIONI GENERALI

La presente informativa è finalizzata a fornire al Cliente interessato alla sottoscrizione di un contratto, alcune informazioni di particolare rilevanza utili per comprendere le modalità di utilizzo del prodotto e dei maggiori rischi riconducibili ai contratti stipulati a distanza rispetto alla classica offerta allo sportello.

Prima della sottoscrizione del contratto si invita il Cliente a rivolgere al personale di filiale qualsiasi richiesta di chiarimento necessaria prima dell'avvio della procedura di sottoscrizione del prodotto.

A tal proposito il Cliente che usufruisce delle tecniche di comunicazione a distanza può contattare la filiale della Banca di pertinenza del rapporto contrattuale ai recapiti indicati sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

Il Cliente, per l'esecuzione delle operazioni, può utilizzare il canale bancario tradizionale mediante disposizioni in filiale, oppure, previa attivazione del canale telematico, attraverso il servizio Banca Virtuale, le cui caratteristiche sono dettagliate nello specifico Foglio Informativo.

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA – FIRMA DIGITALE

Il contratto concluso mediante "Tecniche di comunicazione a distanza" viene sottoscritto mediante firma digitale.

La firma digitale è una tipologia di firma elettronica che, soddisfando requisiti particolarmente stringenti, garantisce autenticità, integrativa, affidabilità e validità legale ai documenti. Ha lo stesso valore della firma autografa apposta "di pugno" dal Cliente.

Il Cliente può utilizzare gli strumenti di firma digitale messi a disposizione dalla Banca in forza di appositi accordi conclusi dalla Banca stessa con società terze autorizzate a prestare i servizi di firma digitale.

Per attivare gli strumenti di firma digitale il Cliente deve accettare le condizioni contrattuali relative all'attivazione e fruizione dei servizi stessi e seguire l'apposita procedura indicata all'atto della sottoscrizione.

Le condizioni economiche relative ai "Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto a distanza" riportate nella tabella sopra indicata, comprendono quelle relative a tali servizi; per i costi di servizi diversi da quelli messi a disposizione dalla Banca occorre fare riferimento alle condizioni contrattuali offerte dai terzi fornitori.

Ai fini dell'utilizzo del certificato digitale il Cliente deve disporre della seguente dotazione hardware:

- personal computer con collegamento ad internet e casella di posta elettronica;
- telefono cellulare in grado di ricevere SMS.

GLOSSARIO

Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva – regime di imposta agevolativo, previsto dagli artt. 15 e segg. del D.P.R. 601/73 (come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 4, del D.L. 145/2013) in alternativa all'applicazione delle imposte ordinarie (imposta di registro, bollo, ipotecaria, catastale e tasse di concessione governativa) a seguito di specifica opzione esercitata per iscritto nell'atto di prestito (solo per prestiti con durata superiore a 18 mesi). L'addebito della corrispondente voce è effettuato al momento dell'erogazione.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie per la valutazione del merito creditizio e funzionali all'ottenimento della delibera positiva per la concessione del finanziamento.
Mediatore Creditizio	È Mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 128-sexies, comma 1, del TUB).
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile) / Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento “italiano”	La rata prevede una quota capitale costante nel tempo e una quota interessi decrescente.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il limite ed il tasso medio non sia superiore ad otto punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.